

ANALISI

L'efficienza passa anche da nuove relazioni industriali

di **Michele Tiraboschi**

Sono ormai numerosi i contratti collettivi aziendali e territoriali che consentono l'applicazione della aliquota fiscale agevolata del 10 per cento alla parte dei salari correlata all'incremento della produttività (ampia rassegna in www.adapt.it). Ma la contrattazione collettiva è stata a lungo inerte. Anziché intervenire tempestivamente le parti sociali hanno infatti, per lo più, operato su impulso di intese quadro raggiunte a livello nazionale più o meno pedissequamente replicate nei territori. Ne è un esempio, primo tra tutti in ordine temporale, l'accordo quadro Confindustria - Cgil, Uil dello scorso 8 marzo. Colpa, forse, di qualche lettura fuorviante che, non cogliendo la novità contenute nell'articolo 53 del Dl 78/2010, ha inizialmente negato la necessità di accordi territoriali o aziendali nonostante la inequivocabile formulazione legislativa. Colpa anche, però, di un sistema di relazioni industriali ancora poco incline a sviluppare a livello territoriale e per certi versi anche aziendale gli spazi che sono ormai conferiti, dopo la riforma del 2009 degli assetti contrattuali, alla contrattazione decentrata, ora espressamente delegata a collegare la parte variabile del salario al raggiungimento di obiettivi di produttività ed efficienza.

L'ancora scarso sviluppo della contrattazione decentrata è dimostrato dal fatto che, nella maggior parte degli accordi territoriali sulla detassazione, anziché prevedere una regolamentazione che davvero incentivi la creazione di nuova e maggiore produttività, tenendo conto delle particolarità territoriali e aziendali, ci si è il più delle volte limitati a un mero richiamo di istituti già previsti nei contratti collettivi nazionali.

Si spiega così il tentativo di sviluppare, a livello interpretativo, una tesi volta ad assegnare agli accordi aziendali e territoriali di produttività un'efficacia retroattiva, senza tenere in considerazione la lettera e la finalità della nuova disposizione che collega l'incentivo fiscale alla piena valorizzazione della contrattazione di secondo livello. La recente nota congiunta dell'agenzia delle Entrate e del **ministero del Lavoro** conferma come questa interpretazione non sia corretta.

La questione che deve porsi non è infatti quella di appurare, in termini generali e in astratto, se i contratti collettivi di diritto comune possano o meno avere efficacia retroattiva. Quanto piuttosto stabilire a quali importi il legislatore, con la normativa per il 2011, abbia ricollegato il beneficio dell'imposta sostitutiva. Anche sul punto soccorre il tenore del testo della legge, ove si fa riferimento alle sole somme che siano state erogate "in attuazione" di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

La maggiore produttività che scaturisce da un'intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l'autonomia collettiva disporre della materia fiscale. Una soluzione di diverso tipo, nel marginalizzare il ruolo della contrattazione decentrata rispetto agli obiettivi di maggiore competitività e crescita, finirebbe per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle sole previsioni dei contratti collettivi nazionali. La legge, in quanto volta a sostenere un effettivo incremento di produttività indotto dalla contrattazione decentrata, non contempla invece la possibilità della correlazione ex post tra le somme erogate e la produttività.

Viceversa, proprio perché

deve trattarsi di emolumenti versati "in attuazione" di quanto previsto da genuini contratti di secondo livello, è evidente che vi deve essere il previo accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale, pur in applicazione di un criterio meramente di cassa, le somme sono versate.

tiraboschi@unimore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RINUNCIA

Finora in molti accordi ci si è accontentati di richiamare in fotocopia i contenuti del Ccnl

